

PARCO DEL FRIGNANO

CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE
DELL'ALTO APPENNINO MODENESE

Via Tamburù n.8 - 41027 Pievepelago (MO)

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI

Art.1

Finalità

Le seguenti disposizioni disciplinano la raccolta dei mirtilli spontanei nel territorio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 6/12/1991 n.394, dalla L.R. 24/1/1977 n.2 e dalla L.R. 17/2/2005 n.6, in considerazione della loro importanza come componenti degli ecosistemi ed ai fini del loro sfruttamento commerciale finalizzato al miglioramento ed integrazione delle fonti di reddito delle popolazioni montane.

Art.2

Modalità di raccolta

1. La raccolta dei mirtilli può essere effettuata senza necessità di alcuna specifica autorizzazione, nei terreni esenti da divieti, tutti i giorni a decorrere dalla data di apertura che annualmente verrà determinata dall'ente Parco, in base alle condizioni climatiche ed ambientali.
2. La raccolta deve essere effettuata adottando metodi di raccolta che non arrechino danneggiamenti alle piante e/o al terreno, avendo cura di raccogliere unicamente il prodotto maturo, rispettando i limiti quantitativi fissati dal successivo art.3.
La raccolta di mirtilli è vietata nelle zone classificate come "Zona A" e "Zona A₁" del Parco del Frignano.
Il Parco, anche su parere o richiesta di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico.

Art.3

Quantitativi di raccolta

La raccolta dei mirtilli secondo le modalità sopradescritte può avvenire entro i seguenti limiti quantitativi:

Residenti nei Comuni consorziati al Parco (Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato e Sestola)	Kg.5 giornalieri
---	------------------

Non residenti nei Comuni del Parco:	Kg.1 giornalieri
-------------------------------------	------------------

Art.4
Raccolta a fini economici

1. L'ente Parco, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, può consentire la raccolta dei mirtilli in quantitativi superiori ai limiti stabiliti dal precedente art.3.

Tale agevolazione è riservata ai soggetti residenti da almeno anni 5 in uno dei sette comuni consorziati al Parco del Frignano, ed avviene attraverso il rilascio di specifica autorizzazione onerosa (sotto forma di tesserino nominativo).

Le caratteristiche di tale autorizzazione saranno precisate all'inizio di ogni stagione di raccolta con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente.

2. L'eventuale rilascio di autorizzazioni a fini economici a favore di soggetti non residenti nei comuni del Parco potrà essere disposto con provvedimento motivato dell'organo esecutivo dell'ente, su proposta del Sindaco del Comune interessato, che dovrà specificarne nel dettaglio i contenuti, fermo restando che dovranno essere in ogni caso salvaguardate modalità di favore a vantaggio dei residenti, di cui al comma 1.
3. Le autorizzazioni per la raccolta dei mirtilli a fini economici sono nominative e devono essere esibite su richiesta del personale di vigilanza unitamente ad un documento di riconoscimento.

Art.5
Raccolta sui fondi in proprietà o in gestione

Nessun limite quantitativo è posto ai proprietari o gestori a qualunque titolo di fondi in relazione alla raccolta dei mirtilli all'interno dei rispettivi terreni.

A tal fine gli aventi diritto potranno richiedere all'ente Parco un tesserino di riconoscimento che attesti la titolarità del diritto.

Art.7
Sanzioni

Ogni violazione delle disposizioni relative al presente regolamento comporta, ai sensi dell'art.60 della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n.6, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00.

Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da € 25,00 ad € 250,00.